



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Pistoia
Sezione civile

dr. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritte al n. 1679 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza dell'11 dicembre 2019, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

[REDACTED] S.R.L.,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED],
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e
difesa [REDACTED] come da delega in calce all'atto di citazione,

attrice;

e

[REDACTED] S.P.A.,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.ta
[REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED], [REDACTED] ha elegge domicilio, in
virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,



convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'11 dicembre 2019

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED], ha citato, davanti al Tribunale di Pistoia, la [REDACTED] S.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni : “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze del contratto di conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la [REDACTED] SPA ed intestato alla [REDACTED] SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore siccome in violazione del disposto di cui agli artt 1815, 2° comma c.p.c. e della L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla Banca convenuta al fine di determinare il saldo corretto dei conti correnti suindicati, riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 58.737,45 (€ Cinquantottomilasettecentotrentasette/45), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto ordinare il riaccredito nei conti della complessiva suindicata somma di € 58.737,45 (€ Cinquantottomilasettecentotrentasette/45), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; IN VIA PRINCIPALE GRADATA: 2.



ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del contratto di conto corrente n. [REDACTED]00 acceso presso la [REDACTED] [REDACTED] SPA ed intestato alla [REDACTED] SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore, per contrarietà alle norme imperative ex art 1418 comma 1 cc, EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla Banca convenuta al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 58.737,45 (€ Cinquantottomilasettecentotrentasette/45), per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto ordinare il riaccredito nel conto della complessiva suindicata somma di € 58.737,45 (€ Cinquantottomilasettecentotrentasette/45), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; IN VIA. SUBORDINATA: 3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi del contratto di conto corrente n. [REDACTED]00 acceso presso la [REDACTED] [REDACTED] SPA ed intestato alla [REDACTED] SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell'art. 1346, dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al



saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente ordinare alla [REDACTED] [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, il riaccredito in conto in favore di parte attrice delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite dalla banca, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; IN VIA SUBORDINATA GRADATA: 4. ACCERTARE E DICHIARARE L'INEFFICACIA e la nullità delle clausole determinative degli interessi del contratto di conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la [REDACTED] [REDACTED] SPA ed intestato alla [REDACTED] SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore,, per violazione dell'art 117 comma 6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117 co 7 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo. Conseguentemente ordinare alla [REDACTED] [REDACTED] SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, il riaccredito in conto in favore della [REDACTED] SRL, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepiti dalla banca, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; IN OGNI CASO: 5. ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art 1453 cc e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della [REDACTED] [REDACTED] SPA in persona del legale rappresentante pro tempore per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e CONDANNARE la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,



al risarcimento del danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subito dall'attrice, che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della banca, da quantificarsi nella misura di € 58.737,45.- (€ Cinquantottomilasettecentotrentasette/45) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; IN OGNI CASO: 6. ACCERTARE come [REDACTED] SPA abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto CONDANNARE la stessa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale (da reato) ex art 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale subita a causa del reato da quantificarsi in € 29.368,72 (€ Ventinovemilatrecentosessantotto/72) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. 7. Comunque ACCERTARE come [REDACTED] SPA abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e trasmettendo se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente; 8. Comunque ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente di effettuare la corretta segnalazione, se posta in essere, del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca di Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge e con condanna della convenuta al versamento all'entrata



del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.”.

A sostegno del ricorso, in estrema sintesi, la società attrice evidenziava i profili di invalidità dei rapporti bancari intercorsi con l’Istituto di credito, meglio indicati in atti.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in telematico in data 7.09.2017 si costituiva in giudizio la banca convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale, contestando la domanda attorea, chiedeva al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pistoia In via preliminare di merito: - accertare e dichiarare la nullità della citazione relativamente alle domande “in via principale”, “in via gradata”, “in via subordinata”, ed “in via subordinata gradata” ex art. 164, 4° comma cpc, come precisato nel presente atto; - accertare e dichiarare la prescrizione dell’azione di ripetizione degli asseriti indebiti sul contratto di conto corrente n. [REDACTED]00 come indicato nel presente atto; Nel merito: - respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di causa. In Via Istruttoria: non ammettere le istanze istruttorie richieste dall’attrice perché inammissibili e/o irrilevanti. Con ogni più ampia riserva anche istruttoria.”.

Istruita la causa con produzione documentale, successivamente, all’udienza dell’11 dicembre 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione



1. Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di nullità per genericità delle allegazioni dell'attrice sollevata dalla difesa della banca.

In effetti, l'esposizione di parte attrice non appare generica sotto il profilo assertivo ben potendosi accertare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dalla documentazione versata in atti dalla difesa di parte attrice e configurandosi come questione ben diversa che, semmai, attiene al merito del giudizio, quella della specifica contestazione delle violazioni dedotte rispetto ai rapporti bancari intercorsi tra le parti e ai rispettivi oneri probatori e di allegazione; d'altra parte, lo svolgimento del presente giudizio e tutta l'istruttoria dimostra la possibilità di radicare gli accertamenti effettuati alle allegazioni delle parti e dei rispettivi scritti difensivi.

2. Tanto premesso, la domanda, per le ragioni di seguito esposte, deve essere dichiarata inammissibile per una parte e respinta per la restante parte.

2.1. La società agisce per ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente n. [REDACTED] 0 acceso presso la [REDACTED] S.p.a. ed intestato alla società [REDACTED] S.r.l. (motivato sulle dedotte illegittimità delle clausole negoziali), nonché per conseguire la condanna della banca alla restituzione degli importi versati e non dovuti alla luce delle medesime clausole invalide.

L'attualità del rapporto di conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio preclude radicalmente al correntista la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientrando nei margini dell'ammissibilità soltanto l'eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca.

Invero in tale ipotesi manca proprio il presupposto necessario del saldo (finale) negativo, ossia un effettivo pagamento. La stessa giurisprudenza di legittimità più recente indica che, in presenza di un conto corrente aperto, la domanda di condanna



della banca è inammissibile (cfr. Cass. n. 798/13 la quale ha sottolineato come “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”). Infatti, solo in tal caso, come in qualunque altra ipotesi di declaratoria di risoluzione l'eventuale saldo a credito del correntista diviene esigibile, e conseguentemente se ne può chiedere la ripetizione. E anche se il conto sia stato chiuso in corso di causa la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda.

Nel caso di specie, la società attrice, sulla quale, come ovvio, grava l'onere della prova, non ha allegato nulla in merito; al contrario, dal tenore delle restanti contestazioni ben può dirsi il contrario.

In effetti, la società attrice ha allegato, in atti, asseriti addebiti illegittimi relativi a quasi tutto il 2016; in aggiunta, la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 119 TUB è riferibile a gennaio 2017.

Ne consegue come, al momento dell'introduzione del giudizio (maggio 2017) il contratto di conto corrente n. [REDACTED] dovesse ritenersi ancora aperto; tale assunto, peraltro, trova riscontro anche nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, posto che la società attrice, nei vari punti, conclude anche per “il riaccredito nei conti della complessiva suindicata somma di € 58.737,45”.

2.2. In secondo luogo si deve osservare come, riguardo gli oneri probatori gravanti sulle parti, l'azione proposta dalla società attrice debba qualificarsi, per espressa indicazione della difesa, di accertamento finalizzata alla conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito. In effetti, la società agisce, come detto, per ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente [REDACTED]00 acceso presso la [REDACTED]



██████████ S.p.a. ed intestato alla società ██████████ S.r.l. motivato sulle dedotte nullità, nonché per conseguire la condanna della banca alla restituzione degli importi versati e non dovuti alla luce delle medesime invalidità negoziali.

Ne consegue come, per giurisprudenza di legittimità e merito, nei casi, come quello di specie, in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'istituto in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire di dimostrare l'esistenza di clausole invalide e, dunque, di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti (Cass., 7 maggio 2015, n° 9201).

In effetti, è onere dell'attore produrre i documenti contrattuali nonché gli estratti di conto corrente dai quali desumere le somme che egli assume illegittimamente pagate alla banca e delle quali rivendica la restituzione. Il richiamato principio subisce una deroga (ma in verità solo apparente) nelle ipotesi in cui (i) il correntista deduca che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale ed in quelle in cui (ii) il medesimo correntista, ancorché attore in senso formale e sostanziale, sia destinatario nel medesimo giudizio di una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale saldo negativo portato dal conto corrente: in tali casi, nell'ipotesi da ultimo considerata graverà su entrambe le parti, offrire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi addotti e, dunque, la banca convenuta (ma attrice in riconvenzionale) dovrà provare i fatti costitutivi della propria pretesa per come esercitata mentre nell'ipotesi sub) (i) sarà onere dell'Istituto che affermi l'avvenuta stipulazione per iscritto del



contratto offrirlo in produzione, non potendo in tal caso gravare sul correntista la prova di un fatto – questo, sì – negativo.

Nel caso di specie, la società attrice ha svolto allegazioni e contestazioni unicamente con riferimento al contratto di conto corrente n. [REDACTED]; tale contratto, però, non è stato mai prodotto dalla società la quale si è limitata a versare in atti solo il contratto di apertura di credito dell'11.11.2003, nei confronti del quale (e delle clausole in esso contenute), tuttavia, non è stata spiegata alcuna domanda (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).

L'errore è facilmente verificabile dalla produzione documentale della società attrice posto che il doc. 1 (ovvero il contratto di apertura di credito dell'11.11.2003) viene considerato (cfr. punto 2 di pag. 2 dell'atto di citazione) come il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza tra le due società, contratto, peraltro, sul quale veniva regolato anche il successivo contratto di apertura di credito dell'11.11.2003.

Tale criticità rileva non solo da un punto di vista prettamente formalistico poiché, anche a voler ritenere, per un attimo, che la società attrice abbia inteso contestare unicamente le condizioni contrattuali previste proprio dal contratto di apertura di credito dell'11.11.2003, anche il tale caso, infatti, stante la regolazione dell'apertura di credito in conto corrente, risulterebbe impossibile, anche a voler sindacare le clausole del contratto di apertura di credito dell'11.11.2003, ricondurre alle condizioni dell'uno o dell'altro contratto i singoli addebiti sul conto corrente di corrispondenza applicati dalla banca.

In ogni caso, come detto, il tenore dell'atto di citazione e, soprattutto, delle conclusioni in esso riportate, rendono ineluttabile riferirsi proprio alle condizioni del contratto di conto corrente n. [REDACTED], mai depositato.



Né sul punto è possibile sostenere, come nei successivi atti di causa, che la banca non abbia inviato tale documentazione. In effetti, sempre nel proprio atto di citazione, la società attrice ha dato conto (punto 15 di pag. 6) di aver richiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, tutta la documentazione, avviando così la mediazione obbligatoria, pur se questa ultima con esito negativo.

La società attrice, infatti, nessuna allegazione ha svolto sulla mancata produzione, in quella sede, del contratto da parte della Banca; né, ancora, in atto di citazione, sono state sollevate contestazioni in punto di forma scritta del contratto.

Ne consegue come tardive debbano intendersi le eccezioni, sul punto, successivamente mosse riguardo tale aspetto; allo stesso modo, scarsamente credibile è la linea difensiva (anche essa, peraltro, tardiva) volta a sostenere la mancata ricezione, da parte della banca, della risposta alla propria richiesta del 24.1.2017, posto che con la risposta del successivo 20.2.2017, la banca dà atto dell'invio alla cliente di entrambi i contratti intercorsi con la banca (il contratto di apertura di credito dell'11.11.2003, in effetti, poi versato in atti dalla società attrice come doc. 1, allegato all'atto di citazione).

2.3. Tanto premesso, in aggiunta alle criticità sopra evidenziate, le contestazioni sollevate dalla società attrice risultano anche prive di fondamento.

In primo, le allegazioni, per come formulate, sono del tutto prive di contestualizzazione rispetto ai rapporti negoziali intercorsi tra le parti, oltre che sfornite di prova rispetto alle presunte violazioni che si assume avrebbe commesso la banca nell'applicazione delle clausole negoziali di cui è causa.

In effetti, si è già dato conto della mancanza del contratto di conto corrente n. 3[REDACTED]; tuttavia, anche rispetto al contratto di apertura di credito dell'11.11.2003, gli addebiti risultano per nulla contestualizzati.



L'atto di citazione, infatti, a parte l'ampia ricognizione normativa e giurisprudenziale, fornisce deduzioni precise solo rispetto all'asserito superamento del tasso soglia in materia di usura; analoga mancanza per la perizia di parte versata in atti dalla difesa della società attrice.

Le contestazioni, allora, sono formulate in maniera del tutto generica ed ipotetica e sono, pertanto, inammissibili, prima ancora di essere infondate; né la parte attrice ha ritenuto di fornire alcuna integrazione nei termini assegnati per il deposito delle memorie istruttorie.

2.3.1. Quanto ad eventuali superamenti successivi del tasso soglia, si deve dar conto degli ultimi arresti giurisprudenziali in tema di usura sopravvenuta (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 24675/2017), posto che, anche nella presente sede, è stata contestata solo tale ipotesi di usura.

Ritiene il Tribunale, conformandosi alla giurisprudenza nettamente prevalente, come il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo abbia, però, portata generale, muovendo dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso. E' quindi applicabile anche ai rapporti di conto corrente, dovendosi solo la usurarietà accertarsi rispetto alle singole modifiche negoziali intercorse e non solo al momento della apertura del conto corrente.

Nel caso di specie, allora, deve essere rigettata la contestazione volta a far valere la presunta violazione della normativa antiusura, posto che nell'atto di citazione non è stata allegata una usura originaria delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, ma solo una usura sopravvenuta. Ne consegue, quindi, che anche a voler ammettere eventuali superamenti del tasso soglia, ogni eventuale superamento successivo non determinerebbe la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di



determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 24675/2017).

In ogni caso di deve ricordare come rispetto al contratto di conto corrente, anche una usurarietà genetica non sarebbe possibile valutare, posto che la società attrice, come detto, non ha depositato il contratto di conto corrente e, comunque, come esso fosse preesistente rispetto all'entrata in vigore della normativa settoriale di rilievo.

Quanto al contratto di apertura di credito – prescindendo, come detto, dalla mancata contestazione delle clausole di tale contratto e dall'assenza, come visto, di contestazioni in punto di usura genetica – in ogni caso, si deve ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia sottolineato il carattere vincolante delle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia (cfr. sentenza 22.06.2016 n. 12965) e la necessità di fondare la disciplina dell'usura c.d. oggettiva unicamente sul confronto di dati omogenei (cfr. sentenza 3.11.2016 n. 22270).

Nonostante tali principi, tuttavia, la parte attrice fonda la sua contestazione sommando voci di costo del tutto disomogenee (oltre che, in parte, non provate).

A ciò si aggiunga come la nullità della pattuizione concernente gli interessi non possa essere valutata con la sommatoria aritmetica degli interessi corrispettivi e di quelli moratori in tal modo determinando una misura del tasso pattuito superiore al tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto.

In particolare, anche per gli interessi moratori è necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, ma ciò non significa stabilire il loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l'assicurazione, le spese di istruttoria e così via, aventi tutti una causa autonoma e diversa rispetto alla mera corrispettività del contratto.



L'assoggettamento alla disciplina cogente sull'usura del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori in tanto potrebbe essere condivisa poiché fosse dimostrata, in coerenza con la ratio legis, l'identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.

Orbene, una diversa conclusione, infatti, non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli stessi artt. 644 c.p. e 1815 c.c. poiché tali disposizioni - insuscettibili di interpretazione analogica - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul cliente (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle connesse alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) che sono sinallagmaticamente riconducibili a un eventuale inadempimento e che sono, quindi, destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva, una funzione diversa dalla corrispettività ed in particolare la funzione di dissuadere il contraente dalla violazione del vincolo contrattuale.

Se ciò è vero, deve ritenersi legittima l'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013, preceduta e seguita da identiche comunicazioni): "4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.



Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (omissis...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

E ciò a maggior ragione considerando che la Banca d'Italia, in conformità all'orientamento dominante, non omette affatto di considerare, prudenzialmente, gli interessi moratori ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM. Ed, infatti, la citata Comunicazione precisa che: "In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

Da quanto sopra deriva che per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori e ciò proprio per l'indicata eterogeneità teleologica puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.

Del resto che gli interessi moratori non devono sommarsi a quelli corrispettivi al fine di accertare la violazione del tasso soglia emerge anche dall'art. 19, par. 2, della



direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, il quale abrogando la direttiva 87/102/CEE, afferma, in tema di contratti di credito ai consumatori, che "al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi" in tal modo escludendo sicuramente il cumulo.

In altri termini, per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, le spese contrattualmente previste e così via trattandosi di voci aventi tutte una causa diversa e distinta dalla corrispettività e proprio per l'indicata eterogeneità teleologica.

Tale ormai l'orientamento prevalente delle giurisprudenza di merito che valorizza: 1) in primo luogo, l'interpretazione letterale della normativa di settore, con riferimento all'art. 644 c.p. e all'art. 2 della legge 108/1996; 2) il quarto comma dell'art. 1284 c.c. aggiunto dall'art. 17, co. 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazione nella L. 10.11.2014 n. 162, il quale prevede che, in caso di mancata pattuizione del tasso degli interessi ultralegali, dalla domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. A tal riguardo, appare evidente il contrasto della tesi criticata con il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, laddove la misura dell'interesse moratorio non può essere da un lato imposta dalla legge e al tempo stesso considerata usuraria ex art. 644 c.p. e 1815 c.c.

D'altra parte, una diversa lettura delle clausole di questo genere non pare sia stata sostenuta da alcuna pronuncia della giurisprudenza di legittimità posto che la



sentenza n. 350/13 altro non fa che ribadire un principio interpretativo da tempo affermato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 5286/2000, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 6992/2007), cioè che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori.

Pertanto anche tale motivi di doglianza risulta privo di pregio.

Analogo rigetto meritano le doglianze volte a contestare l'asserita usura in concreto e quella soggettiva. In effetti, oltre alle criticità sopra ricordate, del tutto carente risulta l'allegazione in punto di conoscenza/conoscibilità, da parte della banca, della situazione economica e finanziaria della banca (soprattutto a fronte di un contratto di apertura di credito per euro 20.000,00, firmato nel novembre del 2003).

2.3.2. Quanto alle contestazioni volte a sindacare l'indeterminatezza delle condizioni applicate dalla banca in punto di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale reciproca, cms, spese per la tenuta del conto corrente, si osserva quanto segue.

Tali clausole sono espressamente previste nel contratto di apertura di credito (ma non oggetto di specifica domanda) mentre, riguardo il conto corrente di corrispondenza, la mancata produzione del contratto da parte dell'attrice, sulla quale ricadeva il relativo onere, impedisce la verifica delle singole clausole contrattuali.

Quanto, poi, alla indicazione dell'indicatore sintetico di costo, l'assenza della qualità di consumatore della società attrice rendeva del tutto superflua tale previsione; in aggiunta, è la stessa attrice a dar conto (pag. 15 dell'atto di citazione) della esistenza in contratto di tali voci di riferimento.

2.3.3. Le considerazioni che precedono rendono ineluttabile il rigetto anche delle domande volte ad accertare il grave inadempimento (contrattuale o precontrattuale) della banca nonché ad ottenere il risarcimento del danno non



patrimoniale così come quella volta od ottenere la corretta segnalazione alla Centrale Rischi.

Tali richieste, infatti, strettamente connesse alla verifica della legittimità delle clausole negoziali degli accordi stipulati con la banca, ne seguono il rigetto, soprattutto nel caso di specie in cui non sono stati allegati specifici e differenti presupposti volti a radicarne il fondamento.

3. Infine devono essere confermati anche nella presente sede i provvedimenti istruttori emessi in corso di causa. Il tenore della decisione, infatti, rende evidente come le richieste istruttorie, compresi gli ordini di esibizione e la consulenza tecnica, risultino irrilevanti ed inammissibili, posto che ogni determinazione è già possibile, come visto, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, salvo a voler avallare una ingiustificata inversione degli oneri della prova gravanti sulle parti o ammettere mezzi di istruzione del tutto esplorativi.

4. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando in persona del dott.

██████████ nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) dichiara inammissibile e rigetta la domanda attrice, secondo quanto in motivazione;
- II) condanna la società attrice al pagamento in favore dell'istituto di credito, della restante parte che liquida, in favore in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Pistoia, 15 maggio 2019

Il Giudice

(dr. ██████████)

